

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

6 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' **6 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

DONATO - MARRONI - META -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3845

OGGETTO: Attuazione art.2, decimo comma, legge 25.3.1982, n.94:
Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la
concessione del "buono casa".



OGGETTO: Attuazione articolo 2, decimo comma, legge 25 marzo 1982, n. 94: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "buono casa".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTO il Decreto legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa, che all'articolo 3, nono comma, aveva stanziato somme per la concessione di contributi in conto capitale a privati di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n.94;

VISTO il decreto interministeriale (Lavori pubblici-Tesoro) 1° agosto 1983, n. 2656 che definisce le modalità di erogazione dei buoni casa;

PREMESSO:

- Che nella Regione Lazio la domanda di alloggi è divenuta sempre più pressante soprattutto per le situazioni di precarietà alloggiativa conseguenti al restringimento del mercato delle locazioni e alla diminuzione di costruzioni, in particolare nei capoluoghi di provincia, di nuovi alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica;
- Che alle suddette necessità si è fatto fronte attraverso una programmazione articolata regionale che ha promosso ed incentivato sia le nuove costruzioni ed il recupero e sia la costruzione di alloggi da concedere in affitto;
- Che, inoltre, per gli interventi di recupero è in corso di definizione un apposito bando di concorso per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici e per il recupero primario di alloggi privati;

CONSIDERATO che il Ministero Lavori Pubblici ha messo a disposizione della Regione per l'acquisto della prima casa:

- Con Decreto ministeriale 3 gennaio 1983, n. 11 lire 42.583.200.000;
- Con decreto ministeriale del 24 luglio 1985, n. 3064 lire 38.712.000.000;
- Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 contributi in annualità (1° limite di impegno) di lire 2.903.400.000;

CONSIDERATO che con deliberazioni consiliari del 21 settembre 1983, n.627 e 13 novembre 1986 n. 228 in attuazione delle citate leggi 25/80 e 118/85 si è proceduto alla destinazione e utilizzazione dei buoni casa;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio 1991, n. 816 sono stati programmati mutui per lire 4.800.000.000 per l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 9 della legge 25/80;

CONSIDERATO che a fronte delle somme programmate risultavano non impegnati fondi pari a lire 15 miliardi in conto capitale;

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero Lavori Pubblici- segretariato del CER- sta predisponendo il decreto di messa a disposizione della Regione delle giacenze spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/97, nel quale vengono confermate e ampliate le disponibilità residue sopra richiamate fino ad un importo complessivo di lire 40 miliardi;

CONSIDERATO che è particolarmente avvertita l'esigenza di continuare ad utilizzare le economie dei bandi precedenti per il medesimo scopo per cui erano stati destinati (buono casa);

CONSIDERATO che appare opportuno:

- Utilizzare le percentuali di ripartizione territoriale adottate con la deliberazione consiliare del 18.09.96 n.221 e riportate nella Tabella 1;
- Prendere in considerazione una parte delle categorie dei destinatari individuate con deliberazione consiliare n. 627/83 con l'aggiunta della categoria degli inquilini degli Istituti Autonomi Case Popolari che lasciano l'alloggio di edilizia residenziale pubblica per acquistare un alloggio di edilizia privata;
- Di limitare, in considerazione della esiguità dei finanziamenti, le destinazioni dei finanziamenti al Comune di Roma ed ai capoluogo delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e per quanto riguarda la provincia di Roma ai comuni che rientrano tra quelli individuati a "forte tensione abitativa";
- Attribuire le quote di finanziamento per le varie categorie di richiedenti secondo la seguente indicazione:

◆ Inquilini IACP	60% dei finanziamenti;
◆ Giovani coppie	20% dei finanziamenti;
◆ Forze dell'Ordine	20% dei finanziamenti;

RITENUTO che appare opportuno concedere, ai soggetti da individuare con le modalità previste nell'allegato avviso pubblico, l'importo massimo del buono casa nelle seguenti tre fasce:
- lire 40.000.000, 28.000.000 e 17.000.000 da riferirsi alle fasce reddituali previste dalla deliberazione CIPE del 30 luglio 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

DELIBERA

1. Di ripartire le disponibilità di cui in premessa relative ai buoni casa per ambiti territoriali come da allegata Tabella 1) che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. Di destinare le suddette disponibilità all'acquisto della prima casa nel Comune di Roma, nei capoluogo delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e nei seguenti comuni della provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Cerveteri, Ciampino, Colonna, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Marino, Mentana, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Palestrina, Poli, Pomezia, Riano, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo;
3. Di destinare le quote dei buoni casa indicate alla suddetta Tabella 1) per il 60% al soddisfacimento delle domande presentate dagli inquilini degli IACP, per il 20% per le domande presentate da giovani coppie e per il 20% per le domande presentate dalle forze dell'ordine tra i quali si devono intendere gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, agli Agenti di custodia, ai vigili del fuoco e alle Guardie Forestali;

Delle domande presentate vengono formati elenchi articolati nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica (IACP) con contratto di locazione, ove non sussista patto di futura vendita, che siano legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi;

Sezione II - Giovani coppie, che hanno contratto matrimonio in data non anteriore al 1° gennaio 1997 o che intendano contrarlo entro sei mesi dalla comunicazione regionale dell'ammissione della domanda al finanziamento purchè ciascuno dei coniugi o nubendi abbia una età non superiore a 35 anni, riferita alla data di pubblicazione sul B.U.R. del bando;

Sezione III - Appartenenti alle Forze dell'ordine (escluso gli appartenenti al servizio di leva): sono considerati tali i corpi di polizia di Stato, della Guardia di Finanza, degli agenti di custodia e dell'arma dei carabinieri; sono assimilati, ai fini esclusivamente del presente bando, appartenenti alle forze dell'ordine, gli appartenenti al corpo forestale dello stato ed i Vigili del fuoco.

Le somme non utilizzate sono portate in aumento alla sezione I e in via subordinata, in ordine alle sezioni successive; ove dovessero ancora residuare disponibilità queste vanno attribuite al comune di Roma e in via subordinata alla provincia di Roma incrementando le quote della sezione I e, in via subordinata, della sezione II.

4. Di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui in premessa come da Allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;
5. Di approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale gli elenchi di priorità delle domande e le liste degli esclusi, al pagamento dei contributi agli aventi titolo provvederà l'assessore regionale all'urbanistica e casa;
6. L'assessorato urbanistica e casa curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando le comunicazioni e le richieste agli interessati ed impartendo le opportune istruzioni per la più sollecita attuazione della presente deliberazione;

La presente deliberazione e l'allegato avviso pubblico sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

19 LUG. 1999

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE